

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese di lite: non si può ritenere una parte come soccombente in un grado di giudizio e vincitrice in un altro grado

La soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, tenendo presente l'esito complessivo della lite; va pertanto confermato che viola il principio di cui all'[art. 91 c.p.c.](#) il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 11.7.2016, n. 14133

...omissis...

Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto insussistente il consenso delle sorelle dddddd al trasferimento della servitù nonostante la sottoscrizione - da parte loro - del progetto di ricostruzione, omettendo così di osservare il dettame della Corte di Cassazione e omettendo altresì di considerare i tanti documenti prodotti dai quali tale consenso sarebbe emerso.

La censura non è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della

medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo ddd ove vi sia esclusivamente difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente in ordine agli elementi delibati, non essendo possibile una revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto (Cass., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790).

Nella specie, la Corte di Appello di Catania ha specificamente affrontato la questione concernente l'avvenuta sottoscrizione ad opera delle parti dei progetti di ricostruzione del fabbricato ed ha escluso che, con detta sottoscrizione, le parti avessero inteso manifestare il loro consenso scritto al trasferimento della servitù preesistente. Essa ha spiegato, poi, il proprio convincimento affermando - conformemente all'insegnamento di questa Corte suprema - che la semplice presentazione di un progetto firmato dai soggetti interessati alla pubblica amministrazione al fine di ricevere l'autorizzazione ad eseguire dei lavori non prova, di per sè, l'esistenza di una volontà negoziale, reciprocamente vincolante tali soggetti, di eseguire il progetto stesso, in quanto volta solo al rilascio del provvedimento amministrativo (Cass., Sez. 2, sentenza n. 4662 del 18 luglio 1981, Rv. 415369).

La Corte territoriale ha aggiunto, infine, con una motivazione logica e completa (che, in quanto tale, non può essere sindacata in sede di legittimità), che, agli atti di causa, non vi erano "altri documenti od altri idonei elementi probatori" che potessero fare ravvisare "in quei progetti l'esistenza di una volontà negoziale vincolante per gli interessati al fine del trasferimento della servitù in contestazione".

I ricorrenti hanno indicato nell'atto di impugnazione una serie di documenti, sostenendo che tali documenti, se esaminati dalla Corte di Appello di Catania assieme ai progetti de quibus, avrebbero dimostrato che le parti si erano accordate sul trasferimento della servitù.

La censura, sotto tale profilo, risulta inammissibile: in primo luogo, per difetto di autosufficienza, poichè i ricorrenti elencano una serie di documenti senza riportarne il contenuto, non consentendo così a questa Corte di valutare la decisività di ciascun documento;

in secondo luogo, perchè mira ad ottenere dalla Corte una inammissibile valutazione nel merito delle risultanze probatorie, già considerate dai giudici di merito e da essi ritenute irrilevanti.

Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per avere la Corte territoriale condannato essi ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al precedente giudizio di cassazione nonostante che in tale giudizio fossero risultati vincitori.

La doglianza è priva di fondamento, in quanto la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, tenendo presente l'esito complessivo della lite; pertanto, viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993; Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603368).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

pqm

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.